**SCHEMA DI CONVENZIONE per L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA PRESSO I SITI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388**

**Lotto \_\_\_\_ CIG \_\_\_\_**

**TRA**

***Consip S.p.A.***, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche “***Consip S.p.A.***”);

**E**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_

(nel seguito per brevità anche “***Fornitore***”);

**Oppure**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, e la mandante \_\_\_, con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “***Fornitore***”)

**PREMESSO**

1. Che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “***Ministero***”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati a utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni e i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell’importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima e ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
2. Che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi e il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;
3. Che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
4. Che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
5. Che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
6. Che i singoli Contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi Principali di Fornitura secondo le modalità e i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi Principali di Fornitura saranno indicati l’esatto importo della fornitura richiesta e il luogo di esecuzione*;*
7. Che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati a essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la prestazione di Servizi Integrati di Vigilanza presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 13 Lotti e indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
8. Che il Fornitore, nell’ambito della procedura di cui sopra, è risultato aggiudicatario del Lotto n. \_\_\_\_\_ e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi a effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
9. Che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
10. Che il Fornitore, con la partecipazione alla presente procedura, ha preso atto e ha accettato che trovano applicazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale dell’impresa uscente;
11. Che il Fornitore è in possesso della/e licenza/e prefettizia/e ex art. 134 TULPS per lo svolgimento dell’attività di vigilanza per tutte le province ricadenti nel/i Lotto/i aggiudicato/i.
12. Che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata a favore di Consip S.p.A. dalla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed avente n \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_per un importo di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_= (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione, la cauzione rilasciata dalla \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per un importo pari ad Euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_= *(\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_)* a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla \_\_\_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
13. Che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura;
14. Che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
15. [in caso di firma digitale] che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## ARTICOLO 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico, l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “D” (Corrispettivi e tariffe), l’Allegato “E” (Condizioni Generali), l’Allegato “F” (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l’Allegato “G” (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore).

## ARTICOLO 2. ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
2. Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
3. Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
4. Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
5. Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “E”;
6. Attivazione del servizio: data di inizio di erogazione dei servizi richiesti, indicata dall’Amministrazione Pubblica nell’Ordinativo Principale di Fornitura;
7. Ordinativo Principale di Fornitura: documento con il quale l’Amministrazione Contraente utilizza la Convenzione in conformità alle condizioni economiche e tecniche previste dalla Convenzione stessa, dall’Offerta Economica e dall’Offerta Tecnica del Fornitore. L’Ordinativo Principale di Fornitura può far riferimento ad uno o più Obiettivi in uso alla medesima Amministrazione.
8. Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura: documento con il quale l’Amministrazione Contraente integra o modifica l'Ordinativo Principale di Fornitura in alcune condizioni ivi previste;
9. Ordine d’Intervento: documento con il quale l’Amministrazione Contraente richiede/autorizza una specifica Attività straordinaria, la cui esecuzione è remunerata attraverso un Extra-canone;
10. Richiesta Preliminare di Fornitura: il documento che le singole Amministrazioni Richiedenti inviano al Fornitore per formalizzare il proprio interesse alla fruizione dei Servizi previsti in Convenzione;
11. Canone: corrispettivo economico con cui sono compensate le Attività ordinarie;
12. Extra-canone: corrispettivo economico con cui sono compensate le Attività straordinarie, previo stanziamento dell’Importo a consumo extra-canone;
13. Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
14. Contratto/i di Fornitura o Contratto/i attuativo/i: l’Atto stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l’Ordinativo Principale di Fornitura che recepisce l’insieme delle prescrizioni e delle condizioni fissate nella Convenzione e nei relativi Allegati. L’Ordinativo Principale di Fornitura può essere modificato attraverso Atti Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura;
15. Attività ordinarie: attività pianificabili ed eseguibili con una predeterminata periodicità e frequenza. Riguardano i Servizi Operativi e sono remunerate a Canone. Le Attività Ordinarie sono specificamente indicate al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico;
16. Attività straordinarie: attività pianificabili e non, erogate su richiesta o, comunque, per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento. Riguardano i Servizi Operativi e sono remunerate a Extra-canone;
17. Lotto: l’importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nel seguente territorio geografico\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;
18. Importo massimo della Convenzione: si intende l’importo corrispondente a......................;
19. Piano Tecnico Economico di Sicurezza Integrata (PTE): documento redatto dal Fornitore che mira a mettere sotto controllo i rischi criminosi individuati nell’Audit di Sicurezza Anticrimine, attraverso un insieme di misure integrate (anche tra esse alternative) di mitigazione del rischio medesimo. Il PTE diviene parte integrante dell’Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) all’approvazione da parte dell’Amministrazione Richiedente di uno degli insiemi di misure integrate in esso contenute.
20. Unità/Punto Ordinante: persona/e fisica/che delle Amministrazioni Contraenti abilitata/e ad effettuare, previa registrazione sul sito delle Convenzioni, le Richieste Preliminari di Fornitura, gli Ordinativi Principali di Fornitura, gli Atti Aggiuntivi agli Ordinativi Principali di Fornitura e gli Ordini d’Intervento;
21. Referente Centrale: la persona fisica, designata dal Fornitore e in possesso della certificazione Professionista della Security, quale referente della Convenzione in oggetto nei confronti della Consip S.p.A. e di tutte le Amministrazioni Contraenti. Al Referente Centrale sono delegate le funzioni di supervisione e coordinamento di cui al par. 4.1.2. del Capitolato Tecnico;
22. Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
23. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

## ARTICOLO 3. DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
2. Dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
3. Da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

I Contratti di Fornitura sono regolati, a loro volta, dalla presente Convenzione, dai relativi Allegati, dagli atti, dai documenti e dalla normativa richiamati nella Convenzione e relativi Allegati, nonché da quanto stabilito negli Ordinativi Principali di Fornitura, negli Atti Aggiuntivi agli Ordinativi Principali di Fornitura e negli Ordini di Intervento.

1. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili d’inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

## ARTICOLO 4. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti dei servizi integrati di vigilanza, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “*Information Technology*”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare i seguenti servizi e le attività indicati dettagliatamente nel Capitolato Tecnico e ricompresi nelle seguenti macro categorie:

* Servizi di Governo
* Servizi Operativi:
* Servizi di Vigilanza Attiva
* Servizi di Vigilanza Passiva
* Servizi agli Apprestamenti Tecnologici di sicurezza anticrimine

Tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi Principali di Fornitura, sino alla concorrenza dell’importo complessivo pari a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IVA esclusa.

1. Con riferimento al paragrafo 5.4.2. del Capitolato Tecnico, il valore dell’Importo a consumo extra-canone destinato alla copertura finanziaria delle Attività straordinarie di cui alle lettere C), D) ed E) ivi indicate non può superare il 10% dell’importo complessivo del Canone dei Servizi operativi (calcolato su 4 anni) e, comunque, non può essere superiore a € 200.000,00;
2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi Principali di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato F; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
3. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato F.
4. Ad integrazione di quanto previsto nell’art. 3 delle Condizioni Generali sulle modalità di conclusione e di utilizzazione della Convenzione, le parti devono attenersi al processo di adesione alla Convenzione dettagliatamente specificato nel Capitolo 5 del Capitolato Tecnico.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985*.*
6. Le prestazioni da fornire saranno determinate in concreto negli Ordinativi Principali di Fornitura, negli Atti Aggiuntivi agli Ordinativi Principali di Fornitura e negli Ordini di Intervento emessi dalle Amministrazioni Contraenti, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico.
7. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

## ARTICOLO 5. DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere da ……………*(gg/mm/aaaa)*; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con raccomandata a/r, anticipata a mezzo telefax, con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato ai sensi del precedente articolo 4, e, comunque, sempre nei limiti dell’importo massimo stabilito*.*

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l’importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi del precedente articolo 4.

Per durata della Convenzione s’intende il termine di adesione delle Amministrazioni alla Convenzione medesima; la Convenzione, pertanto, resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti di Fornitura e per tutta la durata degli stessi.

Una volta scaduta/esaurita la Convenzione, non possono essere emessi Atti Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell’Ordinativo Principale di Fornitura.

La Convenzione s’intenderà conclusa, oltre al verificarsi delle condizioni sopra indicate, anche nell’ipotesi in cui venga attivata da Consip S.p.A. una nuova convenzione.

1. I singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi Principali di Fornitura, hanno durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei Servizi indicata nell’Ordinativo Principale di Fornitura. I servizi costituenti l’Ordinativo Principale di Fornitura, anche se ad erogazione posticipata, avranno un’unica scadenza che rimane fissata al termine dei 48 (quarantotto) mesi dalla data di inizio di erogazione dei Servizi, coincidente con la data di sottoscrizione del 1° Verbale di consegna di cui al paragrafo 5.5. del Capitolato Tecnico.

La durata di Atti Aggiuntivi e/o Ordini di Intervento eventualmente emessi non può, in ogni caso, essere superiore al termine di scadenza previsto per l’Ordinativo Principale di Fornitura al quale gli stessi si riferiscono. Pertanto, gli Atti Aggiuntivi e/o gli Ordini di Intervento eventualmente emessi e, conseguentemente, i servizi e le attività oggetto degli stessi avranno scadenza coincidente con l’Ordinativo Principale di Fornitura cui si riferiscono e con i servizi e le attività oggetto di quest’ultimo.

1. Ad integrazione di quanto previsto nell’art. 16, comma 5 delle Condizioni Generali, si conviene che l’Amministrazione Contraente, fermo restando l’applicazione dell’art. 1671 c.c., ha facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, nel caso in cui nel corso del rapporto contrattuale la singola Amministrazione Contraente muti la destinazione d’uso del sito, o diparte di sito, oggetto dell’Ordinativo Principale di Fornitura e degli eventuali relativi Atti Aggiuntivi, ovvero, per qualsivoglia motivo, non abbia più la disponibilità o l’uso degli stessi (come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di cessione o, comunque, dismissione del sito o di parte di esso).
2. Resta, peraltro, inteso che qualora, nei casi di cui al precedente comma 3, la singola Amministrazione Contraente assuma l’uso di altro sito da adibire alla stessa destinazione, anch’esso ubicato nell’area geografica indicata all’art. 2, comma 1, lett. p), la medesima Amministrazione Contraente ha la facoltà, in luogo del recesso, di trasferire i servizi oggetto dell’Ordinativo Principale di Fornitura e dei relativi, eventuali, Atti Aggiuntivi, dalla stessa già emessi su detto altro nuovo sito, nei limiti di importo e di durata che residuano.
3. Ad integrazione di quanto previsto all’articolo 16, commi 1, 2, 3 e 4 delle Condizioni Generali, si conviene che Consip S.p.A. potrà recedere, in tutto o in parte, dalla presente Convenzione, nell’ipotesi in cui nel corso del periodo di validità ed efficacia di detta Convenzione – anche a seguito di eventuali proroga o incremento ai sensi del precedente articolo 4 – venga attivata dalla stessa Consip S.p.A. una nuova convenzione/un nuovo rapporto contrattuale. Tale ipotesi di recesso integra e sostanzia a tutti gli effetti una giusta causa di recesso per l’Amministrazione Contraente.
4. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi in oggetto, anche nel caso in cui gli stessi vengano affidati ad operatori diversi dal medesimo Fornitore.

## ARTICOLO 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico anche con riferimento al rispetto di tutta la normativa vigente ed applicabile all’esecuzione delle attività e dei servizi oggetto di gara, ivi inclusa la normativa in materia ambientale, anche a:

* Svolgere i servizi di vigilanza attiva solo tramite personale in possesso della qualifica di Guardia Particolare Giurata, ai sensi del R.D. n. 773 del 1931, del R.D. n. 635 del 1940 e del D.M. 269/10;
* Osservare, nel rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale dell’impresa uscente;
* Eseguire i servizi oggetto di Convenzione nel rispetto degli standard prestazionali stabiliti nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativi, nell’Offerta Tecnica, nonché nel Piano Tecnico Economico di Sicurezza Integrata, tutti da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione della presente Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura.
* Prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dall’Amministrazione Contraente nell’Ordinativo Principale di Fornitura, negli Atti Aggiuntivi agli Ordinativi Principali di Fornitura e negli Ordini di Intervento, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica, ove migliorativa; l’esatta ubicazione degli immobili sarà indicata negli Ordinativi Principali di Fornitura e/o negli Atti Aggiuntivi agli Ordinativi Principali di Fornitura dalle Amministrazioni Contraenti che provvederanno a comunicarne in tempo utile al Fornitore anche l’eventuale variazione. Resta inteso che i servizi dovranno essere prestati, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione degli immobili delle Amministrazioni Contraenti;
* nel caso in cui le singole Amministrazioni Contraenti richiedano, quale requisito di esecuzione del Contratto di fornitura, in ragione della tipologia di classificazione delle informazioni da trattare, il possesso da parte del Fornitore del N.O.S.I./N.O.S. per lo svolgimento delle attività contrattuali, ad ottenere tale/i Nulla Osta o in alternativa, laddove ne dovesse risultare carente, a subappaltare le attività, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel Disciplinare di gara, nello Schema di Convenzione nonché nell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, ad altro operatore in possesso del/i predetto/i Nulla Osta;
* Rispettare, tra l’altro, tutti gli obblighi dettagliati nel Capitolato Tecnico al Capitolo 13 del Capitolato Tecnico.

## ARTICOLO 7. ATTIVAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI SERVIZI

1. I servizi e le attività oggetto di ciascun Ordinativo Principale di Fornitura e/o Atto Aggiuntivo e/o Ordine di Intervento dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo Principale di Fornitura e/o Atto Aggiuntivo e/o Ordine di Intervento.
2. Per l’esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo Principale di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nel termine stabilito dal Capitolato Tecnico o, ove migliorativo, dall’offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo 12 e dettagliatamente stabilite nel medesimo Capitolato Tecnico.
3. Con riferimento al singolo Contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto dell’Ordinativo Principale di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale verifica potrà essere seguita anche a campione e/o in corso d’opera, da parte dell’Amministrazione Contraente.
4. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## ARTICOLO 8. SERVIZI CONNESSI

1. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito “Contact Center”, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione i riferimenti dei canali di comunicazione attivati in conformità a quanto previsto nel paragrafo 7.3. del Capitolato Tecnico.

1. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico , l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti, tra l'altro:

* Le Amministrazioni Contraenti;
* Gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente;
* Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
* Gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;

1. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip S.p.A:, le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono contenuti nell’Appendice 11 al Capitolato Tecnico.
2. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio sia a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico.

In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli prestazionali conseguiti nell’ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l’andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

## ARTICOLO 9. LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli Contratti di Fornitura, secondo i livelli prestazionali stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, per tutti i servizi oggetto della presente Convenzione, pena l’applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore s’impegna a redigere e trasmettere a ciascuna Amministrazione Contraente, con le modalità e i termini indicati nel Capitolato Tecnico, un report relativo al Livello di Soddisfazione delle prestazioni erogate, in riferimento al relativo Contratto attuativo.

## ARTICOLO 10. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo Principale di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub lettera D (“Corrispettivi e Tariffe”) alla presente Convenzione.

I servizi e le attività oggetto di Convenzione verranno remunerati in parte con corrispettivo a canone e in parte con corrispettivo extra-canone, secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Tecnico.

1. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.
2. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
3. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Codice IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
5. **[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione]**

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

**[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione]**

Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all’atto dell’accettazione dell’Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni Generali.

1. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell’Ordinativo di fornitura per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
2. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
3. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordinativo di Fornitura nel caso di nei contratti continuativi. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo Principale di Fornitura in caso di sospensione.
4. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
5. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di Ordinativi Principali di Fornitura effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo Principale di Fornitura in caso di sospensione.
6. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
7. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. *c)* e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
8. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a \_\_\_\_\_\_\_.

Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.

1. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo Principale di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a \_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. [***clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all’atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma***] Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 11 che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell’art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all’art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l’Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.

## ARTICOLO 11. COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura, a integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

## ARTICOLO 12. PENALI

1. Per la disciplina delle penali, anche legate ai livelli di soddisfazione, si rinvia al Capitolo 10 del Capitolato Tecnico.
2. Deve considerarsi ritardo, agli effetti dell’applicazione delle penali di cui al paragrafo 10.2 del Capitolato Tecnico, anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi Principali di Fornitura, agli Atti Aggiuntivi e/o agli Ordini di Intervento. In tal caso Consip e/o le singole Amministrazioni Contraenti applicheranno al Fornitore, per quanto di propria competenza, la penale corrispondente sino alla data in cui il servizio inizierà a essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico, agli Ordinativi Principali di Forniture, a eventuali Atti Aggiuntivi e a Ordini d’Intervento, fatto salvo il maggior risarcimento del danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 11.1 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:

* Su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
* Su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
* Su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

1. Laddove le singole Amministrazioni Contraenti abbiano interesse a che l’ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo Principale di Fornitura e negli eventuali Atti Aggiuntivi, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall’Amministrazione Contraente.
2. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 19 commi 1 e 2 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “G” e ai commi 1, 2, 5 e 7 del medesimo articolo 19, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## ARTICOLO 13. CAUZIONE

* + - 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore nei confronti di Consip con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_\_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_\_\_\_ di importo pari a Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_= (\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e nelle Condizioni Generali.
      2. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Fornitore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore medesimo si obbliga fin da ora a prestare, prima – e, quindi, ai fini – dell’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura, una cauzione definitiva di importo pari al 5% del valore del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura, salvo il diverso importo da determinarsi eventualmente sulla base dei criteri contenuti al paragrafo 8.1 del Disciplinare di gara. Sulla base di quanto prescritto dall’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della cauzione definitiva, è aumentato dei seguenti punti percentuali \_\_\_\_% anch’essi applicati al valore dell’Ordinativo Principale di Fornitura. Una cauzione definitiva dovrà essere prestata dal Fornitore a fronte dell’emissione di ciascun Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura; in tal caso, il relativo importo verrà calcolato con le medesime modalità sopra indicate applicate al valore dell’Atto Aggiuntivo. Si precisa che la cauzione afferente al singolo Atto Aggiuntivo potrà essere prestata anche tramite mera corrispondente integrazione della cauzione definitiva afferente il relativo Contratto di Fornitura.
      3. La garanzia, di cui al comma 2, è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006.
      4. Qualora l’ammontare di una delle predette garanzie dovesse ridursi, in tutto o in parte, per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore è tenuto al relativo reintegro in conformità all’articolo 13, comma 6, delle Condizioni Generali.
      5. Oltre a quanto previsto ai precedenti commi, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato in favore di Consip cauzione rilasciata dalla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_ e avente n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ pari a un importo di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

1. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma 5 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

## ARTICOLO 14. RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, Consip S.p.A e/o ciascuna Amministrazione Contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, per quanto di rispettiva competenza, la Convenzione e/o il singolo Contratto attuativo nei seguenti casi:
2. in caso di dolo o colpa grave del Fornitore nel calcolo del Livello di Soddisfazione secondo quanto previsto nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico;
3. in caso di applicazione consecutiva per 6 (sei) mesi di penali con riferimento al Livello di Soddisfazione;
4. in caso di inadempimento agli obblighi indicati al precedente articolo 6.
5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli Contratti di Fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

## ARTICOLO 15. SUBAPPALTO

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

## ARTICOLO 16. REFERENTI DEL CONTRATTO DI FORNITURA

1. IlReferente Centrale, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare a ogni effetto il Fornitore.
2. Per parte sua, ciascuna Amministrazione Contraente indicherà nell’Ordinativo Principale di Fornitura un Supervisore, quale proprio responsabile e referente nei confronti del Fornitore. Il Supervisore può coincidere con la persona del Direttore dell’Esecuzione di cui all’art. 3, comma 15, delle Condizioni Generali.

## ARTICOLO 17. FUORI PRODUZIONE

* + - 1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire l’apparecchiatura come offerta nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:

a) Dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);

b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di “fuori produzione” è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature offerte, a condizione che nella dichiarazione di “fuori produzione” rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, Consip S.p.A. chiederà al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., il campione del prodotto offerto in sostituzione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalità del prodotto dichiarato “fuori produzione”. La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore; in ogni caso, la verifica avverrà a cura e onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo. Unitamente e contestualmente al campione del prodotto offerto, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso sul prodotto offerto in sostituzione delle caratteristiche tecniche minime e migliorative già in possesso del prodotto sostituito.

1. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 2, Consip S.p.A. ha la facoltà di:

* in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, ovvero
* in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell’apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

## ARTICOLO 18. EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna a informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature “evolute” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: *i)* alla intervenuta evoluzione tecnologica; *ii)* alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; *iii)* alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”.
3. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 17, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito.
4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.

## ARTICOLO 19. COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari all’1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005,   
N. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”. Si evidenzia che qualora il Fornitore non inoltri la dichiarazione e la documentazione di cui al presente comma nel suddetto termine di 30 giorni solari il Fornitore medesimo non potrà beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8 e, quindi, non potrà inoltrare la documentazione di cui al successivo comma 6.

1. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione relativa al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”.

1. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 1, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
2. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. Nello stesso termine di cui al precedente comma 4, il Fornitore, qualora intenda avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 7, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 38 del D. L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture (ove esistenti) emesse nel semestre di riferimento ancora insolute. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”. Si evidenzia che decorso il termine di cui al precedente comma 4 non sarà possibile per il Fornitore inoltrare la suddetta documentazione alla Consip S.p.A. e, quindi, beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 7.
4. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti e in assenza della dichiarazione di cui al precedente comma 5, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
5. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti di cui alla dichiarazione prevista al precedente comma 5, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso per i primi 12 mesi viene ridotto e fissato in una misura pari al tasso degli interessi legali, decorsi i 12 mesi si applicano gli ordinari interessi di mora nella misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti, sempre perdurando ovviamente la condizione che l’amministrazione contraente non abbia provveduto al pagamento. Rimane, comunque, inteso che il Fornitore sarà tenuto a versare alla Consip S.p.A. la commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate entro e non oltre 15 giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente. Qualora il Fornitore non rispetti il suddetto termine di 15 giorni solari, decadrà, con effetto retroattivo, dal beneficio del pagamento degli interessi moratori in misura ridotta.

Contestualmente al versamento della commissione, il Fornitore è tenuto a inviare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture incassate emesse nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”.

1. Il mancato o in esatto pagamento della commissione secondo le modalità e i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
2. La Consip S.p.A. procederà a informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
3. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 4.
4. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 1 e 5 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;

- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 1 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1 e 5 potranno comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto di fornitura e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. *f)*, del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

## ARTICOLO 20. CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione e i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto e ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura (o di parte di essi) o degli Atti Aggiunti o degli Ordini d’Intervento da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì \_\_\_ \_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| CONSIP S.p.A. | IL FORNITORE |
| Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Il legale rappresentante |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

[da inserire in caso di firma digitale]

|  |  |
| --- | --- |
| CONSIP S.p.A. | IL FORNITORE |
| Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| C.F.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Certificatore:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Validità: dal \_\_\_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_\_  Firma digitale: n.\_\_\_\_\_\_\_\_ | C.F.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Certificatore: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Validità: dal \_\_\_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_\_  Firma digitale: n.\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione, Verifica di Conformità dei servizi); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 19 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 20 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento e applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione *ex* D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì \_\_\_ \_\_\_

|  |
| --- |
| IL FORNITORE |
| Il legale rappresentante |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[da inserire in caso di firma digitale]

|  |
| --- |
| IL FORNITORE |
|  |
| C.F.: \_\_\_\_\_\_  Certificatore:\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Validità: dal \_\_\_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_\_  Firma digitale: n.\_\_\_\_\_\_\_\_ |